

ECC.MO TAR PALERMO – Sezione Seconda

R.G. 1706 del 2022

Ricorso per motivi aggiunti con richiesta di sospensiva

Nell'interesse dei **Sigg.ri:**

Sciuto Lucia Grazia, nata a Catania (CT) l'11.03.1992, c.f. SCTLGR92C51C351O, residente in Trecastagni (CT) in via Bettino Ricasoli n.13; **Fedele Igor**, nato a Messina (ME) il 12.08.1971, c.f. FDLGRI71M12F158J, residente in Messina (ME) in via Torr. Trapani Compl. La Residenza sn; **Maenza Gaetano**, nato a Catania (CT) il 17.09.1963, c.f. MNZGTN63P17C351K, residente a Catania (CT) in Via Teocrito n.11; **Testaì Fabrizio Antonio**, nato a Catania (CT) il 20.10.1976, c.f. TSTFRZ76R20C351C, residente in Via Goffredo Mameli n.54, Mascalucia (CT); **Zappalà Giuseppe**, nato a Catania (CT) il 14.05.1981, c.f. ZPPGPP81E14C351O, residente a Viagrande (CT) nella via G. Garibaldi n.157, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso per motivi aggiunti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Cristina Emmi con studio in Catania (CT), Via Ardizzone Gioeni n.58 (C.F.: MMEMCR82L65E532M - PEC: mariacristina.emmi@pec.ordineavvocaticatania.it) e Maria Grazia Grasso del Foro di Catania (c.f. GRSMGR79T55C351E - pec: mariagrazia.grasso@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elettivamente domiciliati presso i domicili digitali dei predetti difensori.

Si dichiara di volere ricevere le comunicazioni di segreteria presso il numero di fax n. 095.5183293 o agli indirizzi pec sopra indicati.

-ricorrenti-

Contro

Regione Siciliana Presidenza, c.f. 80012000826, in persona del Presidente *p.t.*, **Regione Siciliana Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo**, c.f.

80012000826, in persona dell'Assessore *p.t.*, **Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia**, in persona del Presidente *p.t.*, c.f. 93105900877, **Commissione Esaminatrice** nominata ai fini dell'Avviso pubblico "*per la selezione di n.80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica*", di cui al D.A. n.2724 del 12.10.2021, c.f. 80012000826, in persona del Presidente *p.t.*, tutti rappresentati, difesi e domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, costituita in giudizio

-resistenti-

E nei confronti

- **del Sig. Dario Teri**, c.f. TREDRA81L27C351E, nato a Catania (CT) il 27.07.1981, non costituito in giudizio

-controinteressato-

Nel ricorso sopra indicato

Per l'ulteriore impugnazione, annullamento e sospensione *in parte qua*

- del Decreto Assessoriale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.3450/Gab del 2.12.2022, pubblicato il 2 Dicembre 2022 sul sito istituzionale della Regione Sicilia, contenente approvazione graduatoria definitiva relativa al concorso per la selezione di n.80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di "guida vulcanologica", giusto Verbale n.17 dell'11 novembre 2022 redatto dalla Commissione d'esame, costituente parte integrante del medesimo Decreto (**cf. all.1**), nella parte in cui non contiene i nominativi dei ricorrenti come ammessi al corso in epigrafe indicato;

- del Verbale n.17 dell'11 Novembre 2022 della Commissione d'Esame, costituente parte integrante del Decreto di cui sopra e pubblicato congiuntamente ad esso il 2.12.2022, nella parte in cui non contiene i nominativi dei ricorrenti come ammessi al corso in epigrafe indicato (**cf. all.1**);

- della nota interna dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.29051 del 5.09.2022, conosciuta tramite il deposito documentale dell'Avvocatura dello Stato del 14.11.2022 (**cf. all.2**);
- del Verbale interno n. 6 del 2022 della Commissione d'Esame, conosciuto tramite il deposito documentale dell'Avvocatura dello Stato del 14.11.2022 (**cf. all. n.3**);
- del Verbale n.10 del 2022 della Commissione d'Esame, conosciuto tramite il deposito documentale dell'Avvocatura dello Stato del 14.11.2022 (**cf. all.n.4**), nella parte in cui assegna un punteggio errato e sfalsato nei confronti dei ricorrenti;
- ogni ulteriore atto, verbale, comunicazione anche solo verbale, presupposto o connesso e/o comunque consequenziale, anteriore e/o successivo, anche non meglio conosciuto, agli atti di cui sopra.

* * * * *

Nelle more del contenzioso in questione, al termine delle prove orali del concorso in esame, è stata approvata la graduatoria definitiva redatta dalla Commissione di esame, giusto Verbale n.17 dell'11 novembre 2022, costituente parte integrante del D.A.n.3450/GAB, del 2.12.2022, pubblicato in pari data (**cf. all.1**).

Pertanto, con il presente ricorso per motivi aggiunti, si intendono impugnare i nuovi atti sopra menzionati i quali, anche per invalidità derivata, appaiono illegittimi per i seguenti

Motivi

Violazione e falsa applicazione dell'art.3 L. n.241 del 1990, come recepito dalla L.R. n. 7 del 2019, per difetto di motivazione – Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost. – violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nell'avviso pubblico di selezione di cui al D.A. n.36 del 21.01.2022 - Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza nelle operazioni concorsuali, illogicità manifesta, erronea ed insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, violazione del principio di ragionevolezza e di

imparzialità, contraddittorietà tra atti – Invalidità derivata degli atti successivi e presupponenti agli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Con il presente atto si insiste, in primo luogo, in tutti i motivi ed in tutte le censure contenute nei precedenti atti difensivi e verbali di causa. In secondo luogo, si intendono censurare i vizi degli atti odierni impugnati in quanto colpiti, non soltanto da invalidità derivata, ma anche da vizi propri (cfr. **Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2020 n.6922**).

L'invalidità derivata si basa sul c.d. "principio di derivazione", secondo cui i vizi di un atto possono riverberarsi su un altro, in virtù del rapporto che li lega (cfr. **Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2000 n.1561**).

L'illegittimità derivata di un atto amministrativo si ha in presenza di un rapporto di presupposizione, per cui l'annullamento dell'atto presupposto determina l'illegittimità di quello conseguente. Pertanto l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente che viene travolto e caducato, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cfr. **Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2008 n.6520; Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n.1331 del 2008**).

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente come, nell'ipotesi in esame, gli atti odiernamente impugnati non soltanto sono colpiti da illegittimità derivata per gli stessi vizi già richiamati nel precedente ricorso e nella memoria difensiva, ma anche da vizi propri, come vedremo nel prosieguo. L'operato dell'Amministrazione nel caso in esame non è stato improntato a canoni di correttezza, imparzialità e trasparenza, in violazione dell'art. 1 della Legge n.241 del 1990, rubricato "*Principi generali dell'attività amministrativa*" che statuisce: "*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.*"

Le prove pratiche svoltesi, infatti, sono state inficiate dall'immotivata, illegittima ed improvvisa decisione della Commissione di modificare le indicazioni contenute nel bando di concorso, mutando

condizioni essenziali e peculiari per lo svolgimento dell'esame e su cui i candidati facevano affidamento.

Dall'allegato n.3 depositato dagli Enti Resistenti il 14.11.2022, si evince che il Presidente della Commissione del Concorso, già nel mese di Agosto scorso, con nota interna, rilevando differenze tra i due bandi (D.A. n.2724 del 2021 e nuovo D.A. n.36 del 2022, sostitutivo per intero dell'allegato 3 del precedente D.A), richiedeva chiarimenti all'Assessorato. Rilevava infatti come nel nuovo Decreto Assessoriale non fosse più presente la dicitura "*il tempo di riferimento, sulla base del quale verrà calcolato il tempo massimo...sarà comunicato all'atto della prova*" e pertanto il Presidente domandava "*... che venga chiarito se il tempo di riferimento potrà essere comunicato all'atto della prova pratica...*". Non ottenendo riscontro, il Presidente della Commissione sollecitava un chiarimento lo scorso 2 Settembre. L'Assessorato riscontrava la nota in data 5 Settembre 22 (due giorni prima dell'inizio delle prove pratiche), con nota interna (cfr. all. n.2 dell'odierno deposito), affermando "*resta inteso il mantenimento della medesima dicitura riportata già nel precedente allegato relativa al tempo massimo per le prove previste (+50')*. In tal senso si rinvia a codesta Commissione la quantificazione del tempo massimo previsto per le singole prove d'esame entro i limiti fissati dall'Avviso". Nella sostanza l'Amministrazione, in violazione del bando e dei principi in materia di trasparenza nelle operazioni concorsuali, solo due giorni prima dell'inizio delle prove pratiche, assumeva la determinazione finale relativa alle "regole" da applicare alla medesima prova pratica; prova per la quale i candidati si preparavano da mesi, facendo riferimento al bando ed in particolare all'all.3 del D.A. n.36, che specificava i percorsi possibili ed i tempi per la prova. Risultano evidenti le censure sopra richiamate.

L'Assessorato, inoltre, con la medesima nota interna del 5 settembre (**nota prot. 29051 del 5.09.2022, cfr.all.2**) inviata al solo Presidente della Commissione, in merito al Vademecum redatto per la prova pratica, segnala: "*elementi non proprio coerenti con l'Avviso in parola*" e pertanto, a due giorni dall'inizio della prova tecnico-pratica "*rimanda ad ulteriori approfondimenti di Codesta Commissione da attivarsi con la necessaria urgenza del caso, in relazione all'imminente approssimarsi delle prove in questione*". Tutto ciò, come già esposto in

ricorso, ha portato alla formazione dei due vademecum, differenti l'uno dall'altro, conosciuti dai candidati solo in data 2 e 6 settembre. Le superiori linee guida hanno ingenerato ulteriore confusione ai ricorrenti che, fino alla sera prima della prova pratica, non sapevano esattamente quale materiale fosse lecito portare per la prova. L'assenza di trasparenza si evince inoltre dagli stessi Verbali della Commissione redatti nei giorni precedenti le prove, ove vengono modificate più volte le indicazioni sull'utilizzo dei bastoncini, cancello orario ed altro (cfr. Verbale del 6 Settembre 2022, il giorno prima dell'inizio della prova pratica, **cfr. all.3 dell'odierno deposito**). La Giurisprudenza amministrativa, a tal proposito, ha affermato *“E' ormai principio consolidato e seguito dalle PP.AA. in generale che le procedure concorsuali debbano essere ispirate a regole di chiarezza e trasparenza e quindi di pubblicità tali da rendere ostensibili lo svolgimento delle varie fasi e soprattutto quelle che attengono a operazioni strettamente procedurali e che non comportino valutazioni esclusivamente di natura discrezionale” (Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2014 n.572)*. Sono evidenti le illegittimità sopra riscontrate.

Lo stesso Verbale sopra richiamato (quello del 6 settembre), peraltro, conferma in pieno ciò che era stato già affermato in ricorso relativamente alla creazione di un nuovo punto di controllo la mattina stessa della prova. Tutto ciò in violazione delle indicazioni contenute nell'allegato 3 del D.A. n.36 che specificava esattamente i punti di controllo previsti. Infatti nel Verbale del 6 Settembre, (giorno prima della prova pratica), si legge testualmente: *“... il Sig. Valenti <<componente Commissione guida alpina istruttore>> nota inoltre che i due punti di controllo n. III e IV previsti dall'allegato n.3 al bando, sono molto lontani tra loro... Suggerisce di aggiungere un punto intermedio lungo il percorso alla base del Monte Pizzillo...la Commissione all'unanimità approva”*. Punto di controllo che, come già esposto in ricorso, ha ulteriormente sfalsato la prova dei candidati.

La lettura del Verbale n.6 (quello del giorno prima dell'inizio delle prove pratiche) va approfondito ulteriormente. Nel medesimo si richiama il contenuto della nota dell'Assessorato sul tempo della prova ed a pagina n.3 si afferma testualmente: *“il Sig. Valenti comunica di aver svolto il sopralluogo tecnico del percorso.... col tempo di 6 ore e 11 minuti... Spiega che il*

metodo utilizzato nel bando per la determinazione approssimativa del tempo di percorrenza (c.d. metodo svizzero) si riferisce ad un tempo **medio** per escursionisti ed è inadeguato per una selezione... Prevedendo che, utilizzando come tempo massimo quello “indicativo” di “circa sette ore e mezza”, sarà molto probabile che la prova sarà superata col punteggio massimo da quasi tutti i partecipanti, vanificando la funzione selettiva della prova tecnica, suggerisce di basarsi su un metodo empirico e di correggerlo secondo un criterio di ragionevolezza”. Anche qui è evidente come l’Amministrazione, il giorno prima dell’inizio delle prove, non soltanto stabilisca di restringere il tempo della prova, ma decida addirittura di modificare “il metodo da utilizzare” per selezionare i candidati, atteso che quello indicato nel bando viene ritenuto “inadeguato” ed avrebbe portato al superamento della prova da quasi tutti i partecipanti. Ciò viene confermato dalla stessa Amministrazione in memoria, ove ammette che le prove sono state rese più impegnative (cfr. p. 5 della memoria). Anche in questo caso, la violazione del bando appare evidente. Tutto ciò ha portato ad una modalità della prova falsata e, data la riduzione dei tempi della prova, ad un’attribuzione di punteggio errata ai ricorrenti (dato il calcolo delle penalità) ed alla loro esclusione. Punteggio che si contesta e che è stato conosciuto soltanto attraverso il deposito documentale dell’Amministrazione del 14.11.2022 (**cfr. Verbale n.10, all.n.4 dell’odierno deposito**).

Si insiste in atti.

Istanza cautelare

Da quanto sopra esposto si ravvisano dunque, nella fattispecie *de qua*, i presupposti per la concessione di un provvedimento cautelare, nella forma della sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e/o dell’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove orali, anche mediante una sessione suppletiva da convocare, ed al corso per guida vulcanologica.

Ciò considerata la sussistenza dell’indispensabile *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Il *fumus boni iuris* è evidentemente comprovato dai fatti di causa e dalle motivazioni in fatto ed in diritto sopra esposte, mentre in merito al *periculum in mora*, preme sottolineare la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio che subirebbero i ricorrenti - nella loro sfera personale, professionale

ed economica - se non fosse accolta la presente istanza cautelare, atteso che le prove orali sono state terminate, è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva degli ammessi al corso e dunque, a breve, avrà inizio il corso per guida vulcanologica per i soggetti ammessi.

Si insiste nella presente istanza cautelare.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, **i ricorrenti**, come sopra individuati e come sopra rappresentati e difesi e domiciliati, formulano le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tar adito, *contrariis reiectis*, **accogliere l'invocata tutela cautelare**, in via provvisoria ed urgente, in quanto sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, indi, nel merito, **accogliere** il presente ricorso e per l'effetto, **annullare** i provvedimenti impugnati.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge.

Ai fini del c.u., per i motivi aggiunti, si dichiara che trattandosi di pubblico concorso, il presente ricorso è soggetto al pagamento di un c.u. pari ad euro 325,00.

Si allegano:

- 1) D.A. n.3450/Gab del 2.12.2002, contenente anche il Verbale n.17 dell'11.11.2022;
- 2) Nota interna dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.29051 del 5.09.2022, conosciuta tramite il deposito documentale dell'Avvocatura dello Stato del 14.11.2022;
- 3) Verbale interno n. 6 del 2022 della Commissione d'Esame, conosciuta tramite il deposito documentale dell'Avvocatura dello Stato del 14.11.2022;
- 4) Verbale n.10 del 2022 della Commissione d'Esame, conosciuta tramite il deposito documentale dell'Avvocatura dello Stato del 14.11.2022.

Catania-Palermo, li 28.12.2022.

Avv. Maria Cristina Emmi

Avv. Maria Grazia Grasso